



COMUNE di BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

AVVISO AI DIPENDENTI

OGGETTO: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l'applicativo della certificazione verde COVID-19 – Misure organizzative.

VISTE le linee Guida del Ministero della Pubblica Amministrazione sulla verifica e l'obbligo di presentazione del Green Pass negli ambienti di lavoro della Pubblica Amministrazione.

VISTO l'art. 1. Comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il quale attraverso l'introduzione dell'art. 9-quinques nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) di cui all'art. 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

VISTA la conferenza di servizi, convocata dal Segretario comunale, con la presenza di tutti i capi Area dell'Ente in data 08 Ottobre 2021.

SI RENDE NOTO

Che a far data 15 Ottobre 2021 fino al 31/12/2021, non è consentito l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone con esito negativo o perché il soggetto è stato affetto dal covid o in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19) e in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del Green Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

La verifica del possesso del Green Pass, sarà effettuata da personale delegato dal Datore di Lavoro con apposito atto e con l'ausilio dell'applicazione governativa **VERIFICAC19** prioritariamente, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, tuttavia si prevede che le verifiche possono essere svolte anche a campione.

Qualora il personale delegato che ha provveduto all'accertamento, riscontra che il lavoratore non è in possesso della certificazione, lo intima a lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunica agli uffici competenti l'assenza dello stesso per mancata esibizione della certificazione verde. Nel contempo, gli uffici preposti comunicano all'interessato dell'assenza ingiustificata dal posto di lavoro informano della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio non esclude le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Si invita tutto il personale a prendere visione delle normative e ad attenersi agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

Il Segretario Comunale

(SOMMA)